

Attività di recupero crediti

LA LEGGE ITALIANA È IN CONTRASTO CON IL DIRITTO COMUNITARIO

Roberto Conti, Magistrato presso il Tribunale di Palermo

La Corte di giustizia ha esaminato il ricorso per inadempimento proposto dalla Commissione contro la Repubblica italiana in ordine alla compatibilità della normativa interna che disciplina le attività di recupero crediti con il quadro dei principi comunitari - artt. 43 e 49 CE -.

La Corte di giustizia ha ritenuto che la Repubblica Italiana ha violato l'art. 43 del Trattato lasciando in vigore il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, adottato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nella parte in cui lo stesso prevede l'obbligo, per ogni agenzia che esercita attività di recupero crediti in via stragiudiziale, di: **a)** chiedere, benché l'agenzia disponga di un'autorizzazione rilasciata dal questore di una provincia, una nuova autorizzazione in ognuna delle altre province ove essa intenda svolgere le sue attività, salvo conferire mandato ad un rappresentante autorizzato in tale altra provincia; **b)** disporre di locali nel territorio oggetto dell'autorizzazione ed affiggervi le prestazioni che possono essere effettuate per i clienti; **c)** disporre di un locale in ogni provincia in cui essa intenda svolgere la sua attività.

A suscitare la decisione del giudice di Lussemburgo è stata la Commissione delle Comunità europee che ha chiesto di dichiarare che la Repubblica italiana, avendo sottoposto l'esercizio dell'attività di recupero crediti in via stragiudiziale ad una serie di condizioni, è venuta meno agli obblighi ad essa imposti dagli artt. 43 CE e 49 CE.

Va rammentato, a questo proposito, che il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, adottato mediante regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, introduce una serie di limitazioni all'attività di recupero crediti incidenti sulla libera prestazione dei servizi a carico di un'impresa avente sede in un altro Stato membro che, in via di principio, si pongono in contrasto con l'art. 49 CE, salvo che le stesse siano giustificata da motivi imperativi d'interesse generale.

In concreto il giudice di Lussemburgo ha ritenuto che la legge interna, nella parte in cui impone il rilascio di un'autorizzazione amministrativa per l'esercizio dell'attività di recupero crediti e richiede all'interessato di presentare, tramite un modulo disponibile su Internet, una dichiarazione di «buona condotta» ai sensi dell'art. 11 del testo unico, il cui contenuto l'autorità competente deve verificare entro 30 giorni, non impone il deposito di documenti ma una sola dichiarazione di versare in una situazione di "buona condotta". Secondo la Corte non si può sostenere che tale procedura non tenga conto dell'adempimento, da parte di tali prestatori, di obblighi previsti dalla normativa del loro Stato d'origine né che la prassi italiana ecceda quanto necessario per raggiungere lo scopo perseguito, che è quello di garantire uno stretto controllo sulle attività di recupero crediti in via stragiudiziale. Tale prassi è stata, pertanto, ritenuta conforme al principio di proporzionalità.

Nemmeno fondata è stata ritenuta la dedotta incompatibilità della normativa interna con i principi di cui agli artt. 43 e 49 Tr. CE nella parte in cui prevede che l'amministrazione possa imporre prescrizioni aggiuntive a quelle previste dalla legge, non previamente note agli operatori interessati, dirette a garantire il rispetto della sicurezza pubblica nell'interesse generale. Secondo la Corte, infatti, l'autorità nazionale di pubblica sicurezza deve poter godere di un certo potere discrezionale per valutare le situazioni caso per caso e può imporre prescrizioni ai titolari di autorizzazioni di polizia senza che dette prescrizioni possano essere stabilite anticipatamente.

Orbene, l'art. 9 del testo unico, nella parte in cui prevede che chiunque abbia ottenuto un'autorizzazione di polizia deve osservare le prescrizioni che l'autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse, benché non precisi le condizioni alle quali un individuo può essere soggetto nell'esercizio di un'attività di recupero crediti in via stragiudiziale in Italia, non produce una situazione d'incertezza del diritto tale da pregiudicare l'accesso al mercato italiano dei servizi di recupero crediti in via stragiudiziale.

La Corte ha invece ritenuto che la Repubblica italiana, avendo previsto l'obbligo per i soggetti che intendono esercitare attività di recupero crediti in via stragiudiziale di disporre di locali nel territorio oggetto dell'autorizzazione e di affiggere nei locali in parola le prestazioni che possono essere effettuate per i clienti, è venuta meno agli obblighi ad essa imposti dall'art. 49 CE.

Analogo giudizio di contrarietà la Corte ha espresso in ordine alla compatibilità con gli artt. 43 CE e 49 CE della limitazione territoriale dell'autorizzazione ad esercitare l'attività di recupero crediti in via stragiudiziale, dell'obbligo di conferire un mandato ad un rappresentante autorizzato per l'esercizio di tale attività in una provincia per la quale l'operatore non dispone di autorizzazione e dell'obbligo di disporre di un locale in ogni provincia.

Secondo la Corte, benché le norme interne si applichino in maniera identica agli operatori stabiliti in una provincia italiana ed interessati ad estendere le loro attività in altre province e agli operatori provenienti da altri Stati membri che intendono esercitare le loro attività in più province italiane, le stesse, imponendo ad un operatore proveniente da un altro Stato membro e che intenda esercitare le sue attività in più province italiane, di non limitarsi ad un solo stabilimento nel territorio italiano, ma di disporre di locali in ognuna di tali province, salvo conferire un mandato ad un rappresentante autorizzato, costituiscono per gli operatori non stabiliti in Italia un serio ostacolo all'esercizio delle loro attività in tale Stato membro, pregiudicandone l'accesso al mercato.

Per quanto riguarda l'obbligo per le agenzie di recupero crediti in via stragiudiziale di disporre di un locale in ognuna delle province ove esse intendano svolgere le loro attività, la Corte ha ricordato che il controllo sulle attività delle agenzie di cui trattasi e sui loro documenti relativi alle attività effettuate non è per nulla condizionato dall'esistenza di un locale di cui dette agenzie debbano disporre in tale provincia. Pertanto, avendo obbligato le

agenzie di recupero crediti in via stragiudiziale a disporre di un locale in ogni provincia in cui esse intendano svolgere le loro attività, la Repubblica italiana è venuta meno ancora una volta agli obblighi ad essa imposti dall'art. 43 CE.

Quanto alla settima censura, relativa all'incompatibilità con gli artt. 43 CE e 49 CE della limitazione della libertà di fissare le tariffe, il giudice comunitario, ritenendo infondata la censura, ha ricordato che l'art. 49 CE osta all'applicazione di qualsiasi normativa nazionale che abbia l'effetto di rendere la prestazione di servizi tra Stati membri più difficile della prestazione di servizi puramente interna ad uno Stato membro. In particolare, con riferimento alle tariffe minime obbligatorie, la Corte ha dichiarato che una normativa che vieti in maniera assoluta di derogare convenzionalmente agli onorari minimi determinati da una tariffa forense per prestazioni che sono, al tempo stesso, di natura giudiziale e riservate agli avvocati, costituisce una restrizione della libera prestazione dei servizi prevista dall'art. 49 CE. Ciò perché un divieto di tale natura priva gli operatori economici stabiliti in un altro Stato membro della possibilità di porre in essere, offrendo tariffe inferiori a quelle fissate da una tariffa imposta, una concorrenza più efficace nei confronti degli operatori economici installati stabilmente nello Stato membro interessato e ai quali, pertanto, risulta più facile che agli operatori economici stabiliti all'estero fidelizzare la clientela. Fatte tali premesse, la Corte ha ritenuto che la Commissione non aveva dimostrato l'esistenza di una restrizione della libera prestazione dei servizi garantita dall'art. 49 CE. Parimenti infondata è stata ritenuta la censura, relativa all'incompatibilità con gli artt. 43 CE e 49 CE del divieto di esercitare allo stesso tempo le attività oggetto della legge sulle attività bancarie e creditizie.

(da il [Quotidiano Giuridico](#), sett. 2007)